



## COMUNE DI PAVIA

**OGGETTO:** Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

### IL SINDACO

- Vista la relazione del Dipartimento Dipendenze dell'Asl di Pavia avente ad oggetto: "*le problematiche di abuso/dipendenza nella provincia di Pavia - Anno 2013*" in cui è evidenziato che la dipendenza da gioco d'azzardo è cresciuta negli ultimi anni in modo costante. Rilevato in particolare che dai dati raccolti nei diversi servizi territoriali, il Comune di Pavia è al primo posto per numero di pazienti / soggetti con dipendenza dal gioco rispetto agli altri Comuni della Provincia dimostrando inoltre che tale dipendenza è cresciuta nel 2013 del 22,3% rispetto del 2012 e che i pazienti presi in cura per "gambling" come diagnosi specifica risultano 115 soggetti solo nel 2013;
- Visto il rapporto del Movimento NO SLOT di Pavia avente ad oggetto: "*Relazione tecnica gioco d'azzardo patologico*" in cui è evidenziato che in Italia il fenomeno del gioco d'azzardo è in continua crescita ed in particolare nel Comune di Pavia e Provincia la spesa per tale attività è dell'8% del PIL provinciale, tale per cui, Pavia è definita dai media italiani e stranieri "la capitale italiana dell'azzardo". Rilevati inoltre dei dati preoccupanti con specifico riferimento alla popolazione studentesca, stante un'indagine fatta nelle scuole superiori di Pavia (2012), ad opera del Tavolo Permanente sulla Prevenzione delle Dipendenze, istituito dal Comune di Pavia, che su un campione di 1864 studenti di prima superiore ha osservato quanto segue: il 15% ha giocato almeno una volta alle slot machine o giochi simili iniziando per lo più tra i 12 e 14 anni, il 70% ha dichiarato di giocare meno di una volta al mese ma il 7% riporta una frequenza di gioco quotidiana. Dati quest'ultimi confermati da un'ulteriore indagine fatta anche nel 2013 da cui si evince in particolare che il 7,7% dei giovani arriva a trascorrere più di due ore al giorno nel weekend giocando d'azzardo on line;
- Rilevato inoltre che alla Comunità Casa del Giovane di Pavia giungono frequenti richieste d'aiuto e di consulenza, circa 60/70 al mese, da parte di persone che entrano in contatto direttamente o indirettamente con il gioco d'azzardo: giocatori, familiari, gestori d'esercizi, giornalisti, associazioni ecc;
- Considerato che, come descritto nella relazione di cui in premessa, il giocatore d'azzardo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia o le sue attività professionali;
- Ritenuto di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art 3 comma 2 del Dlgs 267/2000 che recita: "*Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*";
- Dato atto che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica;
- Visto l'art 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita: "*il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*";
- Viste la circolare nr 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:
  - Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;
  - Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;

- Sale bingo;

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

- Viste le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) nr 3271 del 30/06/2014 e nr 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno : *"avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute"*;
- Vista la sentenza Corte Costituzionale nr 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che : *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale"*;
- Visto il R.D. n. 773 del 18/06/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 110;
- Vista la Legge Regionale 21 Ottobre 2013 n. 8 *"norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo"* dove sono state emanate varie disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP) nonché il trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie;
- Visto il decreto legge 13 Settembre 2012 nr 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189 : *"disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"*;
- Considerato che il Comune di Pavia in data 04/09/2014 con delibera nr 34 ha aderito al patto dei Sindaci per la Legalità contro il gioco d'azzardo;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- Visto il Decreto del Ministero delle Finanze e dell'Economia del 22/01/2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. ( VLT );
- Visto il decreto direttoriale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativo ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S.;
- Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana per il decoro della Città e la sicurezza dei cittadini approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr 12 del 19/04/2011 integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr 31 del 9/07/2012 ed in particolare l'art 3 rubricato : *"Ordinanze Sindacali ed ordini verbali"* nonché gli artt 71-74 del titolo VII del citato Regolamento;
- Vista la propria precedente ordinanza n 68 del 30/12/2011 e ritenuto, alla luce delle sopra richiamate nuove condizioni ambientali, di dover estendere la portata della limitazione oraria di utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro;
- Valutato che occorre aggiornare l'ordinanza n 68 del 30/12/2011 alla luce delle recenti disposizioni Regionali e nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale;
- Dato atto che in data 20 Ottobre 2014 si è provveduto ad incontrare i rappresentanti delle associazioni locali della categoria commercianti e consumatori onde informarli della disciplina degli orari in materia che il Comune intende adottare;

## **DISPONE**

di stabilire la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi (ex art 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco – Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. nr 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex art 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato:

**1. ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART 86 TULPS :**

L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato:

- **Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.**

**2. ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART 110, COMMA 6 DEL TULPS, RD 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI**

- a) Autorizzati ex art 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto)
- b) Autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.)

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra è fissato:

- **Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, festivi compresi.**

**DISPONE**

**1. Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato oltre che le seguenti disposizioni:**

- Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e dell'apposito cartello predisposto dalla Regione Lombardia in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro.
- Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari dell'attività.

**DISPONE INOLTRE**

- a) **L'entrata in vigore della presente ordinanza dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line**
- b) **La sua più ampia comunicazione al pubblico attraverso i canali informativi comunali e la trasmissione alle associazioni di categoria**
- c) **L'applicazione, in caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art 7bis del Dlgs 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981**
- d) **La presente ordinanza annulla e sostituisce l'art 6 della precedente ordinanza del Sindaco nr 68/2011**

**AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre :

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio in applicazione del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
- Il Comando della Polizia Locale di Pavia, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO  
Massimo Depaoli

